

N. 8 DEL 31.3.2009 : DEFINIZIONE ALIQUOTA I.R.PE.F. ANNO 2009

Il Sindaco relaziona sull'argomento.

Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri:

Il Consigliere NUCIBELLA Giovanni Battista chiede se l'aliquota da €. 10.000,00 era possibile poterla aumentare fino a €. 15.000,00.

Il Sindaco ringrazia per la domanda e ribadisce che anche con i sindacati si era pensato di portarla a €. 12.000,00 che era la quota massima prevista, tuttavia non era possibile e nemmeno ipotizzabile, data la situazione di difficoltà di bilancio attuali.

La somma di €. 10.000,00 è un rateo di circa €. 800,00 mensili e quindi una cifra interessante per chi si trova in situazioni di disagio.

Il Consigliere NUCIBELLA Giovanni Battista ribadisce che sarebbe stato importante dare un segnale per i cassa integrati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il "collegato" alla finanziaria 1998, approvato con L.449/1997, all'art 48, comma 10, dava delega al Governo di emanare un decreto per l'istituzione dell'addizionale comunale IRPEF da applicare con decorrenza successiva al 1998,
- che il D.Lgs. n. 360/1998 recante "Istituzione di un' addizionale all' IRPEF, a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16/6/1998 N. 191." ha ribadito i principi di cui alla legge delega.
- che l'addizionale suddetta e dovuta dai soggetti passivi IRPEF al Comune nel quale i contribuenti hanno il domicilio fiscale al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, o, se trattasi di redditi derivanti da lavoro dipendente o assimilati, alla data dalle operazioni di conguaglio.
- che l'addizionale è versata dal datore di lavoro, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità che saranno successivamente comunicate e sarà ripartita tra i Comuni interessati e versata a titolo di acconto entro l'anno di competenza, a saldo entro l'anno successivo.

- che l'attività di liquidazione e di accertamento rimane in capo all'Amm.ne Finanziaria; e le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale nonché i relativi interessi sono versati ai Comuni, parimenti in caso di rimborsi richiesti il Comune dovrà partecipare per la quota di competenza.
- che l'addizionale è calcolata, a norma dell'art. 1 comma 4° del D.Lgs. 360/98, applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF., al netto degli oneri deducibili, l'aliquota predetta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito medesima, al netto delle detrazioni e dei crediti stabiliti dal T.U.I.R..

Visto il D. Lgs. 360 del 28/9/1998, ed in particolare l'art. 1 commi 1, 3, 4, 5, 6;

Vista la legge 296/06 denominata "finanziaria 2007" che all'art. 1 comma 142 consente la possibilità di aumentare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF entro 0,8 punti percentuali complessivi "... la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali";

Considerato, inoltre, che l'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, aggiunto dall'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Ritenuto di:

- stabilire l'applicazione, per l'anno 2009, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,4 punti percentuali sufficiente a garantire delle entrate tale da consentire, in condizioni di equilibrio del bilancio, il contenimento delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali;
- stabilire che l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito deriva esclusivamente da redditi di pensione e non supera l'importo di Euro 10.000,00 per contribuenti ultrasessantacinquenni;
- modificare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con atto consigliare, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446;

Atteso che la previsione della suesposta variazione deve avere natura di regolamento;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 52 del D.lgs. 446/97 in merito alla potestà regolamentare degli enti locali sui tributi di propria competenza

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti così espressi dai n. 14 Consiglieri presenti:

- Votanti n. 14
- Favorevoli n. 14
- Astenuti n.0
- Contrari n. 0

DELIBERA

- Di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di determinare per l'anno 2009 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,4% esentando i soggetti ultrasessantacinquenni il cui unico reddito derivi esclusivamente da redditi di pensione inferiori a diecimila euro;
- Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2009.

- Di dare atto che la suddetta deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e Finanze, 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/06/2002;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti così espressi dai n. 14 Consiglieri presenti:

- Votanti n. 14
- Favorevoli n. 14
- Astenuti n.0
- Contrari n. 0

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche .

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta per contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

- il soggetto passivo deve essere titolare esclusivamente di reddito da pensione
- il reddito di pensione avuto deve essere inferiore all'importo di Euro 10.000,00;
- il soggetto passivo deve essere ultrasessantacinquenne.

2. Tutti i requisiti di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere posseduti dal soggetto passivo, al fine di poter beneficiare dell'esenzione.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e abroga il precedente approvato con deliberazione n° 10 di Consiglio Comunale del 04/04/2008.